

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1156 DEL 29/11/2016

OGGETTO: Attribuzione incarico di “Energy Manager” (tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia) all’Ing. Paolo Tauro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 29/11/2016	Al 14/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta della Direzione Aziendale;

Premesso

- che l'art.19 della legge n°10 del 09/01/1991 prevede che “..entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il settore industriale ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del “Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” altrimenti definito “Energy Manager”;
- che la Federazione Italiana per l'uso razionale dell'Energia (FIRE), nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della L.n.10/1991, quale soggetto incaricato delle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ha provveduto ad informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall'anno 2015;
- che la Federazione Italiana per l'uso razionale dell'Energia (FIRE), dal corrente anno, ha impiantato la piattaforma informatica “NEMO” tramite la quale è possibile inviare i dati sui consumi direttamente on-line;
- che con circolare in data 18/12/2014 – “Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare” – avente ad oggetto “nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art.19 della L.09/01/1991, n.10 e all'art. 7, lettera e) del Decreto Ministeriale 28/12/2012, unitamente alla nota esplicativa allegata, sono stati diramati chiarimenti rispetto ai cosiddetti “Soggetti obbligati”, alla “Metodologia di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi”, ai “Soggetti che intendono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, alle “Funzioni e profilo professionali del Responsabile per la Conservazione e l'uso razionale dell'energia”, ai “Fornitori di servizi energetici”;

Considerato

- che l'ASL n.2 Olbia rientra tra i soggetti operanti nel terziario aventi l'obbligo di procedere ad effettuare la nomina dell'Energy Manager;
- che detta nomina si rende indifferibile al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge;
- che l'ASL n.2 Olbia si è dotato in precedenza della figura del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia, Energy manager, nella persona dell' Ing. Paolo Tauro il cui operato ha consentito non soltanto la programmazione di misure finalizzate al risparmio energetico ed all'utilizzo delle fonti energetiche sostenibili ma anche l'accesso a finanziamenti specifici in tale ambito, tradottisi per l'Azienda nella possibilità di procedere nel percorso di razionalizzazione energetica intrapreso con la nomina di tale figura professionale;

Ritenuto

pertanto opportuno nell'ambito delle statuizioni di cui all'art.19 della L. 09/01/1991, n.10 e ss.mm.ii., attribuire al Direttore Servizio Tecnico Ing. Paolo Tauro, l'incarico di "Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" altrimenti definito "Energy Manager" – ex art. 19 della L. 09/01/1991, n.10 e ss.mm.ii.;

Visti

- il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28/07/2006, n.10 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- L.R. 17/03/2014, n.23;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di attribuire al Direttore Servizio Tecnico Ing. Paolo Tauro, l'incarico di "Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" altrimenti definito "Energy Manager" – ex art.19 della L. 09/01/1991, n.10 e ss.mm.ii.;
- di comunicare la presente deliberazione, all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 della L.R.n.10/2006 e ss.mm.ii..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Domanda di registrazione alla piattaforma NEMO

Il sottoscritto **PAOLO TECLEME**, nato/a a **SASSARI (SS - Sassari)** il **16/11/1959** CF **01687160901**, in qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE** di **ASL 2 OLBIA**, con sede legale in **VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - OLBIA (OT - Olbia Tempio)** CAP **07026**, P.I. **01687160901**.

CONSIDERATO CHE

- la FIRE, Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia, gestisce in base alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 18 dicembre 2014 le nomine dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) ai sensi dell'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
- la nomina dell'energy manager è obbligatoria per i soggetti del settore industriale con consumi annui superiori alle 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e per i soggetti degli altri settori previsti dal succitato articolo 19 con consumi annui superiori ai 1.000 tep;
- la Circolare citata ammette la possibilità di nomina anche per soggetti non obbligati, anche ai fini dell'accesso allo schema dei certificati bianchi ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012;
- la FIRE, ai sensi della Circolare citata, ha creato una piattaforma WEB – denominata "NEMO" – per la gestione delle nomine degli energy manager;
- dal 2016 tale piattaforma rappresenta l'unica modalità ammessa per la comunicazione annuale della nomina dell'energy manager;
- ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del Soggetto richiedente saranno trattati e conservati, mediante supporto informatico ed eventualmente cartaceo, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto e pubblicata sul sito internet della FIRE;

CHIEDE

l'attivazione dell'account relativo a **ASL 2 OLBIA**, al fine di consentire l'inserimento annuale della nomina dell'energy manager e

DICHIARA

- 1) che i dati forniti sono veritieri e corretti;
- 2) di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e dalla Circolare MISE 18 dicembre 2014 e s.m.i.;
- 3) di aver letto e compreso le Linee guida per la nomina dell'energy manager elaborate dalla FIRE e disponibili sul sito web <http://em.fire-italia.org> (<http://em.fire-italia.org>);
- 4) di aver compreso che, una volta completata la procedura di attivazione dell'account, **ASL 2 OLBIA** potrà procedere alla compilazione del modulo di nomina dell'energy manager disponibile nella piattaforma NEMO e che le informazioni e le caratteristiche di tale modulo sono riportate nelle Linee guida per la nomina dell'energy manager elaborate dalla FIRE;
- 5) di essere a conoscenza che come data di invio della nomina ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e della Circolare 18 dicembre 2014 farà fede la data di compilazione e invio del modulo di nomina dell'energy manager di cui al punto 4);
- 6) di assumere ogni responsabilità legata alla gestione dell'account creato e di essere a conoscenza che la nomina annuale dell'energy manager deve essere effettuata dal legale rappresentante o da persona munita delle necessarie deleghe (Punto 5 della Nota Esplicativa integrata nella Circolare 18 dicembre 2014);
- 7) di prestare il proprio consenso al fatto che i propri dati personali e quelli relativi a **ASL 2 OLBIA** forniti potranno essere trattati, elaborati e trasferiti, anche a fini statistici, dalla FIRE ad altri soggetti che prestino servizi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla nomina dell'energy manager o che siano coinvolti nell'attuazione delle disposizioni di legge in relazione all'applicazione dell'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e s.m.i. richiamati nella Circolare 18 dicembre 2014;
- 8) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni relative alla nomina dell'energy manager è, in qualità di Referente, **PAOLO TECLEME**, Telefono **0789552036**, e-mail **SERVIZIO.TECNICO@ASLOLBIA.IT**;
- 9) che il Referente indicato è un dipendente di **ASL 2 OLBIA**, o di altra società appartenente al medesimo Gruppo, a conoscenza della normativa e delle linee guida citate nei punti precedenti e che è opportuno che sia persona distinta dall'energy manager;
- 10) che l'indirizzo di posta certificata aziendale cui inviare eventuali comunicazioni ufficiali è il seguente: **SERV.TECNICO@PEC.ASLOLBIA.IT**;
- 11) di essere consapevole che l'attività di verifica della presente richiesta e di attivazione dell'account può richiedere fino a cinque giorni lavorativi;
- 12) di sollevare FIRE da ogni responsabilità legata alla comunicazione di dati non corretti o non veritieri relativamente alla creazione del presente account e alla nomina annuale dell'energy manager;

Data e firma

29.09.2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a **PAOLO TECLEME**, nato/a a **SASSARI (SS - Sassari)**, il **16/11/1959**, codice fiscale: **01687160901**, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni mendaci; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere il **RAPPRESENTANTE LEGALE** della Società **ASL 2 OLBIA** con sede legale in **VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A CAP 07026** Comune **OLBIA** Provincia **OT - Olbia Tempio**, Partita I.V.A. n° **01687160901**

In fede,



(firma)

Data 29/04/2016

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, D.P.R. n. 445/00.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

CIRCOLARE

Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome
All'Unione delle province italiane (UPI)
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All'Associazione bancaria italiana (ABI)
Alla Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)
Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)
Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)
Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)
Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
Alla Federazione italiana per la casa (FEDERCASA)

E per conoscenza:

All'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI)
All'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Al Gestore dei servizi energetici (GSE)
Alla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE)

Oggetto: Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di seguito "Responsabile". Per l'individuazione dei settori di appartenenza si fa riferimento al codice ATECO e si classificano nel settore industriale i soggetti appartenenti alla sezione B, C, D, E ed F del codice ATECO 2007. Per le attività ricomprese nelle altre sezioni vale la soglia dei 1.000 tep.
2. A corollario della legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono state emesse due circolari dell'allora Ministero Industria Commercio e Artigianato, rispettivamente del 2 Marzo 1992, n. 219/F, e del 3 Marzo 1993, n. 226/F.
3. Al suddetto Responsabile sono stati progressivamente affidati i seguenti nuovi compiti:
 - a. l'attestazione, da applicarsi in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 delle legge 9 gennaio 1991 n. 10, redatta in base all'Allegato E del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, di avvenuta verifica in merito alla applicazione dell'art. 26 comma 7 della legge 9 gennaio



1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge;

- b. il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia qualora il committente sia un ente pubblico soggetto all'obbligo di cui all'art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10, ai sensi dell'Allegato II, d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115, punto 4, lettera p).
4. L'articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n.1 del 2.1.2013 estende la possibilità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi anche alle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita dell'intervento;
5. Nell'ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione dell'art.19 della Legge 10 del 1991, la Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia-FIRE, quale soggetto incaricato alle attività di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, in considerazione delle sopravvenute novità introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 di cui al punto 4, provvede a:
 - a. ampliare l'attività di gestione e sensibilizzazione anche per i soggetti di cui al punto 4, in coordinamento con ENEA;
 - b. informatizzare le modalità di nomina del Responsabile a partire dall'anno d'obbligo 2015.
6. La FIRE, al fine di rendere più efficiente la gestione della banca dati delle nomine, potrà sviluppare una piattaforma informatica per la gestione delle nomine dei Responsabili o richiedere l'invio delle nomine stesse tramite posta certificata in alternativa all'invio cartaceo, assicurando una gestione appropriata delle nomine.
7. Per i soggetti di cui al punto 4 non sussistono scadenze temporali all'atto della prima nomina, fermo restando l'obbligo del rispetto delle scadenze temporali di cui al punto 1 per le nomine successiva alla prima.
8. La FIRE pubblica annualmente sul proprio sito l'elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati.
9. La FIRE collabora con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A) nella verifica della validità delle nomine comunicate dai soggetti che partecipano allo schema dei certificati bianchi ai sensi dell'art. 7 commi d) ed e) del D.M. 28 dicembre 2012.
10. La presente circolare, unita alla nota esplicativa, abroga e sostituisce integralmente la circolare del 2 Marzo 1992, n. 219 F, e la circolare del 3 Marzo 1993, n. 226/F, ed è indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni, affinché possano avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, ed è pubblicata sul sito WEB del Ministero dello sviluppo economico affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da codesto Ministero.

Roma, 18 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

(Rosaria Romano)



Nota esplicativa allegata alla circolare concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Soggetti obbligati

1. La nomina del Responsabile e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici di cui al punto 1 della Circolare di cui questa Nota esplicativa costituisce parte integrante.
2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica. Anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.
3. Sono pertanto Soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma e richiamate al punto 1:
 - a) le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);
 - b) le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);
 - c) gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l'edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
 - d) altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).
4. Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.
5. L'obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.
6. Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica, la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempreché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. È inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale), da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche) o da scarti e rifiuti utilizzabili a fini energetici nel rispetto della normativa vigente.
7. La definizione di cui al punto precedente prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.
8. Ai fini di cui al punto 6, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l'eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi o ricada all'interno di un contratto di servizio energetico.



Metodologia di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi

9. La valutazione dei consumi per la verifica di cui al punto 1 della presente nota va riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 12.
10. Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici, per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
11. Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall'autobotte, mentre non va considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di gas naturale vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del gas naturale distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione.
12. All'atto della nomina è obbligatorio comunicare i consumi di energia distinti per tipologia (elettricità, gas naturale, combustibili, etc.). Le informazioni sui consumi saranno sottoposte a vincolo di riservatezza e non potranno essere condivise con soggetti terzi da FIRE, né pubblicate, se non in forma aggregata a fini statistici.
13. La valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare ci si riferisce ai consumi espressi in fonti primarie. La FIRE provvede all'interno del modulo di nomina a convertire i consumi indicati ai sensi del comma 12 in consumi espressi in fonti primarie. La conversione dei consumi in fonti primarie verrà effettuata con coefficienti di conversione aggiornati periodicamente dalla FIRE tenendo conto dell'evoluzione del quadro legislativo e di mercato. In particolare:
 - a) L'energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto del loro potere calorifico inferiore e dell'energia impegnata per la loro produzione.

La tabella 1 fornisce esemplificativamente l'equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili. I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare a partire dal 2015 solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati. Si precisa che l'energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:

$$E = m \times c / cp$$

dove:

E = consumo energetico (tep/a)

m = massa del prodotto combustibile consumata nell'anno (t/a)

c = potere calorifico inferiore del prodotto combustibile (GJ/t)

cp = potere calorifico inferiore del petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep



- b) L'energia elettrica proveniente dalla rete viene attualmente valorizzata in 0,187 tep/MWh.
- c) L'energia di fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:
- $$E = 1,2 \times m \times DH / cp$$
- dove:
- E, m, cp, sono le grandezze di cui alla formula al punto a), espresse nelle stesse unità di misura
- DH = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)
- 1,2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto del rendimento di produzione e distribuzione dell'energia termica.
- d) l'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.
- e) per gli impianti di generazione elettrica, con o senza cogenerazione, va indicata solo l'energia primaria del combustibile fossile o rinnovabile in ingresso al generatore.

Soggetti che intendono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi

14. Ai Responsabili nominati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 (di seguito Responsabili non obbligati), non ricadenti nell'obbligo di cui all'art. 19 della legge 10 gennaio 1991 n. 10, si applicano le stesse regole valide per i Responsabili nominati dai Soggetti sottoposti all'obbligo, fatto salvo quanto riportato al punto successivo.
15. I soggetti non sottoposti all'obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell'anno, fermo restando l'obbligo del 30 aprile per le nomine successive.
16. L'obbligo annuale di nomina permane per tutta la vita tecnica degli interventi che beneficiano dei certificati bianchi.
17. Ai responsabili di cui al precedente punto 14 si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 102/2014.

Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

18. Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza.
Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell'energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.
Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia.



Fornitori di servizi energetici

20. Le società che erogano servizi energetici, in particolare le ESCO, vengono classificate in una categoria a parte per consentire di monitorare l'andamento dei consumi di energia gestiti secondo le modalità del servizio energetico.
21. I fornitori di servizi energetici possono nominare dei responsabili locali come indicato al punto 10 con riferimento ai principali clienti forniti o ad aree geografiche rilevanti.
22. Le nomine del Responsabile eventualmente effettuate dai fornitori del servizio energia secondo il punto 21 non possono valere come nomina del cliente finale da essi fornito. Il Responsabile del cliente finale deve essere infatti nominato dal cliente finale secondo quanto indicato ai punti da 1 a 8.

Tabella 1

Contenuto energetico dei vari combustibili vevoli ai fini del calcolo del consumo energetico.

Fonte di energia	kJ (NCV)	kg _{ep} (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28.500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17.200 - 30.700	0,411 - 0,733	4,778 - 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20.000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10.500 - 21.000	0,251 - 0,502	2,917 - 5,833
1 kg di lignite	5.600 - 10.500	0,134 - 0,251	1,556 - 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8.000 - 9.000	0,191 - 0,215	2,222 - 2,500
1 kg di torba	7.800 - 13.800	0,186 - 0,330	2,167 - 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16.000 - 16.800	0,382 - 0,401	4,444 - 4,667
1 kg di olio pesante residuo	40.000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42.300	1,01	11,75
1 kg di carburante (benzina)	44.000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40.000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46.000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47.200	1,126	13,1
1 kg di GNL	45.190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13.800	0,33	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16.800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7.400 - 10.700	0,177 - 0,256	2,056 - 2,972

(1) 93% di metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.